

Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo degli intermediari di SACE S.p.A.

Art. 1 Istituzione dell'Albo

- 1.1 SACE S.p.A. (anche solo "**SACE**") è presente sul territorio nazionale con una propria rete che fa capo a 14 presidi territoriali. Tuttavia, viste le caratteristiche del sistema produttivo italiano - costituito al 95% da PMI e della rilevante dispersione geografica delle stesse - SACE ritiene opportuno sviluppare delle *partnership* commerciali con soggetti terzi quali broker, banche e intermediari finanziari per la promozione di alcuni prodotti assicurativi e finanziari, a fronte della corresponsione di una commissione.
- 1.2 In base all'art. 3 del D.lgs. n. 143 del 31 marzo 1998 e s.m., SACE ha la facoltà di stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.
- 1.3 Il presente Regolamento, aderente alle disposizioni del D.lgs n. 50/2016 e s.m., disciplina la tenuta dell'elenco degli Intermediari (in seguito anche solo "**Albo**" o "**Albo degli Intermediari**"), definendo i requisiti che devono essere posseduti dagli stessi al fine di ottenere l'iscrizione, nonché la documentazione idonea a comprovare il possesso dei predetti requisiti e le modalità per l'ottenimento di detta iscrizione.
- 1.4 Il presente Regolamento e ogni altra informazione riguardante l'Albo degli Intermediari sarà consultabile dal sito ufficiale di SACE www.sace.it (il "**Sito**"), ove è possibile scaricare tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda di iscrizione.
- 1.5 Il presente Regolamento è aperto a tutto il mercato quindi anche a soggetti che pur non avendo allo stato attuale i requisiti per la relativa iscrizione, li maturino successivamente.
- 1.6 Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 2.1 L'Albo ha lo scopo di individuare gli operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., i requisiti di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento (gli "**Intermediari**"). Resta inteso che SACE ha facoltà, con scelta motivata, di rivolgersi anche a soggetti non iscritti all'Albo.
- 2.2 In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all'Albo, le dichiarazioni e documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo medesimo, senza la costituzione di un vincolo in capo a SACE in ordine all'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

Art. 3 Soggetti ammessi e Composizione dell'Albo

- 3.1 Possono presentare domanda d'iscrizione all'Albo oggetto del presente Regolamento - purché siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 - le seguenti tipologie di operatori economici: broker, banche e intermediari finanziari.
- 3.2 L'elenco degli operatori economici iscritti all'Albo sarà pubblicato sul Sito e sarà articolato come di seguito:
- a. Sezione Broker
 - b. Sezione Banche
 - c. Sezione Intermediari Finanziari.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

4.1 L'operatore economico che avvia con la propria richiesta il procedimento di iscrizione all'Albo deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 - a. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
 - b. iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione e le generalità delle persone che rappresentano la società;
 - c. iscrizione attiva al RUI, così come previsto dal D.lgs. 209/05 e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, dell'operatore economico e/o delle società ad esso collegate/controllate;
 - d. possesso di polizza sulla responsabilità civile professionale.
2. Requisiti specifici per la Sezione Broker:
 - a. sede legale in Italia oppure società iscritte all'Elenco annesso al RUIR con sede legale in altri Stati dell'UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ammessi a svolgere attività di intermediazione assicurativa e sul territorio italiano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Sono espressamente escluse gli intermediari di riassicurazione;
 - b. raccolta di premi per il ramo 14 (Credito Commerciale) calcolata come media del triennio solare avente termine il 31/12 dell'anno precedente la data di richiesta di accreditamento all'Albo, non inferiore a € 10.000.000 (dieci milioni);
 - c. rete diretta o indiretta (iscritti nella sez. E del RUI e rientranti nell'organizzazione d'impresa dell'Intermediario) dedicata al supporto delle imprese esportatrici italiane;
 - d. struttura interna dedicata al ramo credito ed alla *Political Risk Insurance*.
3. Requisiti specifici per la Sezione Intermediari Finanziari:
 - a. iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.

4.2 Gli operatori economici iscritti, a pena di decadenza dell'iscrizione, hanno l'onere di comunicare qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai fatti dichiarati nella domanda di iscrizione. SACE si riserva la facoltà di avviare procedure di controllo di conformità e di permanenza dei requisiti contenuti nelle dichiarazioni e nei documenti che corredano le domande di iscrizione.

Art. 5 Domanda di iscrizione

5.1 Generalità

Gli operatori economici devono presentare a SACE apposita domanda, compilando e sottoscrivendo la "Domanda d'iscrizione" disponibile sul Sito, seguendo le modalità indicate nel presente Regolamento e comprovando i requisiti di cui all'art. 4. Nella Domanda d'iscrizione sono rese le dichiarazioni che verranno fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la sezione alla quale ci si intende iscrivere.

5.2 Divieti

Gli operatori economici potranno richiedere l'iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- a. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione a titolo individuale ed in forma associata, nonché come componente di consorzi;
- b. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all'Albo. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

5.3 Compilazione della domanda

La Domanda di Iscrizione e la documentazione a corredo della stessa, dovranno deve essere inoltrate esclusivamente per mezzo della modulistica predisposta da SACE e disponibile nell'apposita sezione del Sito. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione presentate in altro modo. La presentazione della Domanda di Iscrizione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. La Domanda di Iscrizione dovrà essere inviata a SACE, Piazza Poli, 37/42 – 00187 ROMA, mediante raccomandata a/r, corriere speciale o mediante consegna a mano, e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo intermediari – domanda d'iscrizione". Il recapito della Domanda di Iscrizione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione. La Domanda di Iscrizione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico o da altra persona munita dei necessari poteri.

Art. 6 Procedimento di iscrizione

- 6.1 Qualsiasi operatore economico – in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - può richiedere in qualsiasi momento di essere inserito nell'Albo Intermediari di SACE.
- 6.2 Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, che devono essere fornite, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della ricezione della richiesta. Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Albo solo se regolari ovvero se integrate dai requisiti richiesti da SACE.
- 6.3 SACE provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di invio della domanda.
- 6.4 SACE, entro 3 (tre) mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della Domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando la sezione per cui l'operatore richiedente sia risultato iscritto. Qualora SACE ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà l'operatore richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
- 6.5 Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, la Domanda di Iscrizione verrà respinta.
- 6.6 In caso di reiezione della domanda verranno comunicati tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente

ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti secondo le stesse modalità indicate al precedente art. 5. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 (dieci) giorni.

Art. 7 Iscrizione, durata e aggiornamento dell'Albo

7.1 Iscrizione

In caso di accoglimento della domanda, SACE né darà comunicazione all'istante il quale dovrà procedere con la sottoscrizione dell'accordo (presente sul Sito) disciplinante le condizioni di promozione dei prodotti SACE ivi indicati (l' "Accordo"). SACE provvederà all'iscrizione dell'operatore economico interessato nell'Albo degli Intermediari solo a seguito della ricezione dell'Accordo debitamente firmato.

7.2 Durata

L'Intermediario potrà essere iscritto all'Albo - fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel presente Regolamento – per un periodo massimo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvenuta iscrizione, ovvero dalla data del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione. Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, secondo le modalità indicate al precedente art. 5, adeguatamente aggiornata. SACE comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 6. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

7.3 Variazioni e aggiornamento dell'Albo

Gli Intermediari iscritti nell'elenco devono comunicare a SACE tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui all'art. 4, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità indicate all'art. 5, modificando e/o integrando i relativi dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di Iscrizione, non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione o cancellazione dall'Albo.

7.4 Conferma dei requisiti

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre a, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione firmata attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione potrà comportare su valutazione insindacabile di SACE la cancellazione dall'Albo.

Art. 8 Cancellazione, sospensione dall'Albo

8.1 Viene prevista dal presente Regolamento la cancellazione dell'Intermediario dall'Albo, al verificarsi degli eventi di seguito elencati:

- a. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o alla successiva perdita dei requisiti di iscrizione;
- b. omessa comunicazione tempestiva in merito alle variazioni di cui agli artt. 4.2 e 7.3;
- c. decadenza per qualunque motivo dell'Accordo;
- d. espressa richiesta da parte dell'Intermediario;
- e. violazione da parte dell'operatore di una o più delle condizioni di cui al presente Regolamento;
- f. cessazione dell'attività dell'Intermediario.

8.2 SACE si riserva la facoltà di dichiarare la sospensione in luogo della cancellazione dall'Albo nei casi di cui all'art. 8.1 lett. a) e b), qualora l'Intermediario ponga rimedio nel termine indicato da SACE stessa.

8.3 Salvo il caso di cui all'art. 8.1 lett. d, SACE comunicherà l'avvio del procedimento di cancellazione all'Intermediario tramite una comunicazione contenente sintetica motivazione e avvertenza circa la possibilità per lo stesso di contro dedurre a mezzo di memoria scritta ovvero mediante deposito di documenti nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione.

Art. 9 Pubblicità

9.1 Il presente Regolamento e l'avviso agli operatori economici circa la possibilità di presentare Domanda di Iscrizione all'Albo a norma del presente Regolamento saranno pubblicati da SACE integralmente sul proprio sito internet www.sace.it.

9.2 SACE provvederà altresì a dare idonea pubblicità a qualsiasi modifica del presente Regolamento.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

SACE, Titolare del trattamento, tratterà i dati personali delle persone fisiche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) relativo alla protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. L'operatore economico dovrà prestare a SACE il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché il consenso di soggetti terzi dei quali comunicheranno a SACE i predetti dati, per le finalità connesse alla tenuta dell'elenco degli Intermediari. Gli operatori economici prenderanno visione dell'informativa di SACE in materia di privacy.

10.1 Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

10.2 Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Art. 11 Codice etico

Ciascun Intermediario è tenuto ad accettare e condividere in ogni sua parte i principi fondamentali del codice etico, come adottato da SACE (disponibile nel sito www.sace.it).